

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

**VERBALE N. 1
(Seduta Preliminare)**

Il giorno 27/07/2026, alle ore 17, in modalità telematica - si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1496 del 22/06/2026 Rep. n. 253/2026, nelle persone di:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Prof. <i>David Lembo</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Torino |
| - Prof.ssa <i>Antonella Mencacci</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Perugia |
| - Prof.ssa <i>Elisa Borghi</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Milano Statale |

In apertura di seduta i componenti della Commissione giudicatrice individuano il Presidente ed il Segretario della Commissione, attenendosi ai criteri di seguito specificati e precisamente, per l'individuazione del Presidente:

maggior anzianità, ai fini giuridici, nel ruolo

Per l'individuazione del segretario:

minore anzianità ai fini giuridici nel ruolo.

La Commissione individua Presidente e Segretario nelle sotto indicate:

- | | |
|--------------------------------|---|
| - Prof. <i>David Lembo</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Torino;
PRESIDENTE |
| - Prof.ssa <i>Elisa Borghi</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Milano Statale
SEGRETARIO |

La Commissione prende visione:

- dell'art. 24 comma 5 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022;
- del "Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia mediante procedura di chiamata, di cui all'art. 18, all'art. 24 e all'art. 7 commi 5 bis, 5 ter e 5 quater della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010"¹;
- del **D.M. 344/2011 del 04/08/2011** "Criteri per l'individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti".

¹ Disponibile alla pagina:

<https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti/normativa-personale-docente>

Ciascun commissario, verificato il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, dichiara l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o cause di astensione ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. in relazione agli altri componenti della Commissione (allegato 1).

La procedura è volta a valutare, nel terzo anno di contratto,² il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale³ per il Settore Concorsuale corrispondente al Gruppo Scientifico-Disciplinare⁴ e tiene conto delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum complessivo e dell'attività didattica evincibili dalla relazione del candidato.

La commissione, in osservanza del D.M. 344 del 04/08/2011, pertanto, individua i seguenti criteri per la valutazione del candidato:

- La valutazione, effettuata sulla base di apposita relazione prodotta dal ricercatore, riguarda l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240 del 2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'articolo 29, comma 5, della Legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto.

- Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge n. 240 del 2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione Europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, si tiene conto di tale valutazione ai fini della presente procedura di valutazione.

- Ai fini della valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono da valutare i seguenti aspetti:

- a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall'ateneo, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
- d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.

- Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica sono da valutare i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, è prevista la valutazione delle pubblicazioni o dei testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché di saggi inseriti in opere collettanee e di articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. È da valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al precedente capoverso è svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

² di cui al comma 3, lettera b), dell'art. 24 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022

³ ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010

⁴ sulla base di quanto riportato nell'Allegato B del decreto ministeriale 2 maggio 2024, n. 639

- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

La Commissione delibera a all'unanimità dei componenti.

La Commissione decide di riunirsi il giorno 05/08/2026 alle ore 17.00 in modalità telematica, per la valutazione della relazione presentata dal candidato.

Il presente verbale viene redatto letto e sottoscritto (con dichiarazione di formale sottoscrizione per via telematica) dalla Commissione e viene trasmesso al Responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.

Li, 27/7/2026

IL PRESIDENTE
Prof. David Lembo

I COMPONENTI

Prof. ssa Antonella Mencacci
Prof.ssa Elisa Borghi (con funzioni anche di segretario verbalizzante)



Elisa Borghi
Università degli
Studi di Milano
27.07.2026
21:40:46
GMT+02:00

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/06/2026 pubblicata sul sito di Ateneo il 23/06/2026)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto DAVID LEMBO Prof.re di I fascia MEDS03/A presso l'Università degli Studi di Torino nato a Torino il 05/03/1964 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominato con Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1496 del 22/06/2026 Rep. n. 253/2026, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra il sottoscritto e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
28/07/2026

Prof. DAVID LEMBO presso l'Università degli Studi di Torino



Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n.

487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/06/2026 pubblicata sul sito di Ateneo il 23/06/2026)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta Antonella MENCACCI, Prof.ssa di I fascia MEDS03/A presso l'Università degli Studi di Perugia, nata a CONTARINA (ROVIGO) il 17/05/1962 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1496 del 22/06/2026 Rep. n. 253/2026, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritta e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
(data)

Prof.ssa Antonella Mencacci presso l'Università degli Studi di Perugia

(FIRMA)

Antonella Mencacci
28.07.2026 10:18:32
GMT+02:00

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura

civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

Allegato 1 al Verbale n. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/06/2026 pubblicata sul sito di Ateneo il 23/06/2026)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta ELISA BORGHI Prof.ssa di I fascia MEDS03/A presso l'Università degli Studi di Milano nata a VARESE il 05/09/1974 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1496 del 22/06/2026 Rep. n. 253/2026, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la sottoscritta e gli altri componenti della Commissione, così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara:

X Che non sussistono, con alcuno/a degli altri componenti della commissione, situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado, situazioni di coniugio, convivenza more uxorio e di commensalità abituale (Artt. 51 e 52 c.p.c.; Art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39; ANAC, Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25).

NB. Compilare barrando con una crocetta ciascuna voce elencata

In fede,
(data)

prof.ssa ELISA BORGHI presso l'Università degli Studi di Milano



Elisa Borghi
Università degli Studi di Milano
27.07.2026 21:41:21 GMT+02:00

(FIRMA)

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

ANAC, Delibera del 22 novembre 2017, n. 1208, Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione

"... Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, co. 2, del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari ..."

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

"...Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari..."

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici

"... In ordine alla composizione delle commissioni di concorso per il reclutamento di professori e ricercatori secondo le modalità previste dalla Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, deve quindi richiamarsi l'art. 11, co. 1, del d.P.R. n. 487/1994 («Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi») ai sensi del quale "I componenti [della commissione], presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura

civile". Dunque, i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dall'art. 511 e dall'art. 52 del c.p.c., trovano applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica). Occorre evidenziare che l'obbligo di informazione/astensione che ha il commissario di concorso nei confronti dell'amministrazione titolare della procedura non deve essere considerato in senso "statico", dovendo lo stesso funzionario rivalutare la propria posizione al sopraggiungere di elementi nuovi ed, in particolare, dopo aver preso visione della lista dei candidati alla partecipazione alla singola procedura di concorso..."

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D.
MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-03
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE
TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA
DELIBERA PROT. N. 1495 DEL 22/06/2026

LA SOTTOSCRITTA, Prof.ssa Antonella MENCACCI

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA, CON LA
PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA RIUNIONE DELLA PRESENTE
PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

Perugia, 30/07/2026

FIRMA



Antonella Mencacci
30.07.2026
08:34:50
GMT+02:00

(ALLEGATO documento d'identità in corso di validità)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D.
MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-03
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE
TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA
DELIBERA PROT. N. 1495 DEL 22/06/2026

IL SOTTOSCRITTO David Lembo

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA
PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA PRIMA RIUNIONE DELLA PRESENTE
PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

DATA 29/07/2026



FIRMA

(ALLEGATO documento d'identità in corso di validità)

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA TENUTA DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

VERBALE N. 2

Il giorno 5/8/2026, alle ore 17, in modalità telematica - si è riunita la Commissione giudicatrice della procedura di chiamata sopraindicata, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1496 del 22/06/2026 Rep. n. 253/2026, nelle persone di:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Prof. <i>David Lembo</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Torino
PRESIDENTE |
| - Prof.ssa <i>Antonella Mencacci</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Perugia
COMPONENTE |
| - Prof.ssa <i>Elisa Borghi</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Milano Statale
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

In apertura di seduta la Commissione prende visione della Delibera del Consiglio di Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche Con Interesse Trapiantologico e di Medicina Rigenerativa nella seduta del 03/06/2026 Prot. n. 1495 del 22/06/2026 dove si attesta il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel settore concorsuale corrispondente al gruppo scientifico-disciplinare di afferenza da parte del dott. ANDREA ARDIZZONI.

Ciascun commissario dichiara che tra essi ed i candidati non esistono casi d'incompatibilità di cui agli artt. 51 e 52 c.p.c.

Ciascun commissario dichiara, inoltre, di non avere altri motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, come da dichiarazione (allegato 1 al verbale).

La Commissione procede all'esame della relazione presentata dal concorrente.

La Commissione formula per il candidato i seguenti giudizi individuali e collegiali, in conformità ai criteri e secondo le modalità fissati nella precedente seduta:

- Valutazione **dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti** (numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi; esiti della valutazione da parte degli studenti, partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto; attività di tipo seminariale, di esercitazioni e tutoraggio e predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato)
- Valutazione **dell'attività di ricerca scientifica** (organizzazione, direzione e coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, conseguimento della titolarità di brevetti, partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca).

- Valutazione **delle pubblicazioni scientifiche** (originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione, congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo MEDS-03/A, rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica, determinazione analitica dell'apporto individuale del ricercatore).

Giudizio Prof. *David Lembo*

Dall'esame della relazione e della documentazione prodotta emerge che il Dott. Andrea Ardizzoni ha svolto, nel triennio di attività quale Ricercatore a tempo determinato di tipo B, un'attività di ricerca continuativa e pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare di riferimento. La produzione scientifica, sviluppata prevalentemente nell'ambito della microbiologia medica e dell'immunologia clinica, documenta contributi originali sui meccanismi di patogenesi delle infezioni fungine, sulle interazioni ospite-patogeno e sull'individuazione di nuove strategie terapeutiche. Pur non risultando sempre preminente il suo ruolo nelle pubblicazioni, il candidato ha mostrato una progressiva autonomia scientifica, testimoniata anche dal coordinamento di alcuni lavori, dalla partecipazione a collaborazioni nazionali e internazionali e dalla capacità di contribuire all'acquisizione di finanziamenti.

L'attività didattica è stata intensa e articolata, comprendendo insegnamenti, attività di laboratorio, supervisione di tesi e tutoraggio di studenti, dottorandi e giovani ricercatori. Apprezzabile risulta inoltre il coinvolgimento nelle attività istituzionali, organizzative ed editoriali.

Nel complesso, il Dott. Ardizzoni presenta un profilo scientifico, didattico e accademico solido e maturo, adeguato all'esercizio delle funzioni di Professore di seconda fascia.

Giudizio Prof.ssa *Antonella Mencacci*

L'attività di ricerca del Dott. Andrea Ardizzoni, svolta nel triennio in qualità di Ricercatore a Tempo Determinato di tipo B, è risultata continuativa, originale e pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare MEDS-03/A, Microbiologia e Microbiologia Clinica. Tale attività si è focalizzata su tematiche di microbiologia medica e immunologia clinica, quali la patogenesi delle infezioni fungine, le interazioni ospite-microorganismo e lo sviluppo di strategie terapeutiche innovative nelle infezioni fungine mucosali. L'attività scientifica è ampiamente testimoniata da pubblicazioni su riviste internazionali di buon livello, nella maggior parte dei casi specifiche del settore microbiologico. Tali pubblicazioni, oltre a dimostrare le collaborazioni del candidato con gruppi di ricerca nazionali e internazionali, evidenziano anche il suo ruolo di coordinamento e di riferimento scientifico negli studi svolti.

Parallelamente, l'attività didattica, parimenti costante e coerente con il settore scientifico-disciplinare, si è articolata su più Corsi di Studio, triennali o magistrali, attraverso lezioni frontali, attività teorico-pratica, supervisione di tesi e tutoraggio di dottorandi e assegnisti. Nel corso del triennio, il candidato ha inoltre assolto incarichi istituzionali che confermano una partecipazione attiva alla vita accademica dell'Ateneo.

Nel complesso, il profilo scientifico e curricolare del Dott. Ardizzoni evidenzia una buona autonomia nella gestione e nel coordinamento della ricerca, una adeguata maturità didattica e un encomiabile impegno istituzionale.

Giudizio Prof.ssa *Elisa Borghi*

Il Dott. Andrea Ardizzoni ha svolto, nel triennio di contratto quale Ricercatore a tempo determinato di tipo B, un'attività di ricerca continuativa, originale e pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare di afferenza. Ha conseguito risultati di rilievo nell'ambito della microbiologia medica e dell'immunologia clinica, con particolare riferimento ai meccanismi di patogenesi delle infezioni fungine, alle interazioni ospite-patogeno e allo sviluppo di strategie terapeutiche innovative. L'attività scientifica è documentata da una produzione regolare su riviste internazionali, sviluppata nell'ambito di consolidate collaborazioni nazionali e internazionali, nonché da un significativo impegno nelle attività editoriali, di revisione scientifica e nell'acquisizione di finanziamenti. Sebbene il ruolo del candidato nelle pubblicazioni non risulti sempre preminente, emerge comunque un contributo scientifico continuativo e qualificato, con evidenze di crescente autonomia nella conduzione della ricerca, testimoniata anche dall'assunzione del ruolo di corresponding author in alcuni lavori.

L'attività didattica è stata svolta con continuità ed è pienamente coerente con il settore disciplinare e comprende insegnamenti nei corsi di laurea, attività didattica di laboratorio, supervisione di tesi,

tutoraggio di dottorandi e assegnisti di ricerca, nonché l'assunzione di incarichi istituzionali e organizzativi che testimoniano un apprezzabile coinvolgimento nella vita accademica del Dipartimento. Nel complesso, il Dott. Ardizzoni evidenzia un profilo scientifico e didattico maturo, caratterizzato da una buona autonomia nella conduzione delle attività di ricerca e da un costante impegno nelle attività istituzionali e formative.

Giudizio collegiale

La Commissione, esaminata la relazione presentata dal Dott. ANDREA ARDIZZONI sulle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte nel corso del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipo B, rileva come il candidato abbia sviluppato un'attività scientifica continuativa, di elevata qualità e pienamente coerente con il settore scientifico-disciplinare MEDS-03A, conseguendo risultati apprezzabili sul piano della produzione scientifica, della capacità di promuovere collaborazioni nazionali e internazionali e di coordinamento nella attività di ricerca.

La Commissione rileva altresì che il candidato ha svolto un'intensa e qualificata attività didattica, affiancata da un costante impegno nelle attività di didattica integrativa, nella supervisione di studenti, dottorandi e giovani ricercatori, nonché nell'assunzione di incarichi istituzionali e organizzativi all'interno dell'Ateneo.

Nel complesso, il Dott. Andrea Ardizzoni ha dimostrato il pieno raggiungimento della maturità scientifica, didattica e accademica richiesta per le funzioni di Professore di seconda fascia.

Visti i giudizi individuali e collegiali in merito al curriculum complessivo, ai titoli e alle pubblicazioni dello stesso evincibili dalla relazione del candidato, la Commissione, all'unanimità, dichiara idoneo a ricoprire il posto di professore di seconda fascia il candidato:

ANDREA ARDIZZONI

Il Presidente della Commissione provvederà a trasmettere al Responsabile del Procedimento il verbale con i giudizi formulati.

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta è tolta alle ore 18.

IL PRESIDENTE

Prof. *David Lembo*

I COMPONENTI

Prof.ssa *Antonella Mecacci*

Prof.ssa *Elisa Borghi* (con funzioni anche di segretario verbalizzante)



Elisa Borghi
Università degli Studi di Milano
07.08.2026 06:29:00
GMT+02:00

**AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO
E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA**

OGGETTO: RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL RECLUTAMENTO DI PROFESSORI DI SECONDA FASCIA MEDIANTE CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 24 comma 5, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010 nella formulazione previgente all'entrata in vigore della Legge 79/2022 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa di cui all'oggetto a conclusione dei suoi lavori, si onora di presentare la relazione finale.

La Commissione, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1496 del 22/06/2026 Rep. n. 253/2026, composta dai Sig.ri:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - Prof. <i>David Lembo</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Torino
PRESIDENTE |
| - Prof.ssa <i>Antonella Mencacci</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Perugia
COMPONENTE |
| - Prof.ssa <i>Elisa Borghi</i> | Ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica
presso l'Università degli Studi di Milano Statale
COMPONENTE CON FUNZIONI ANCHE
DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE |

constatato

che i criteri di valutazione sono stati definiti nel primo verbale nel rispetto di quanto stabilito dal D.M. 344/2011 del 04/08/2011

esaminata

la relazione presentata dal candidato;

visti

i giudizi individuali e collegiali formulati per il candidato;

DICHIARA

Idoneo a ricoprire il posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ex art. 24 comma 5:

ANDREA ARDIZZONI

Dall'esito della presente procedura verrà data compiuta forma mediante pubblicazione degli atti e dei verbali nel sito d'Ateneo e, ove previsto, nel sito del Dipartimento.

Li, 05/08/2026

IL PRESIDENTE

Prof. *David Lembo*

I COMPONENTI

Prof.ssa *Antonella Mecacci*

Prof.ssa *Elisa Borghi* (con funzioni anche di segretario verbalizzante)



Elisa Borghi
Universita' degli Studi
di Milano
07.08.2026 06:29:32
GMT+02:00

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/06/2026 pubblicata sul sito di Ateneo il 23/06/2026)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta ELISA BORGHI Prof.ssa di I fascia MEDS03/A presso l'Università degli Studi di Milano nata a VARESE il 05/09/1974 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1496 del 22/06/2026 Rep. n. 253/2026, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità della sottoscritta con il candidato così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

X Che non sussistono con il candidato situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

X Che non sussistono con il candidato abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

X Che non sussiste con il candidato una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

X Che non sussistono con il candidato relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;

X Che non sussistono con il candidato cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,
(data)

prof.ssa ELISA BORGHI presso l'Università degli Studi di Milano

(FIRMA)



Elisa Borghi
Università degli Studi di Milano
03.09.2026 16:34:35 GMT+02:00

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari”. La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al

singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/06/2026 pubblicata sul sito di Ateneo il 23/06/2026)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto David LEMBO Prof. di I fascia MEDS03/A presso l'Università degli Studi di TORINO nato a TORINO il 05/03/1964 nominato a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1496 del 22/06/2026 Rep. n. 253/2026, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità del sottoscritto con il candidato così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

X Che non sussistono con il candidato situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;

X Che non sussistono con il candidato abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;

X Che non sussiste con il candidato una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;

X Che non sussistono con il candidato relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;

X Che non sussistono con il candidato cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,

Torino 6 agosto 2028

prof. David LEMBO presso l'Università degli Studi di TORINO



Allegato: documento d'identità del sottoscritto

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/ INCOMPATIBILITÀ

R. D. 28 ottobre 1940, n. 1443, Codice di procedura civile

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari”. La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

Procedura valutativa per la copertura di un posto di professore di seconda fascia presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia

DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA - SEDE DI MODENA

per il Settore Scientifico disciplinare: MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - Gruppo Scientifico Disciplinare 06/MEDS-03 MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA

(Delibera del Consiglio di Dipartimento del 03/06/2026 pubblicata sul sito di Ateneo il 23/06/2026)

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI/INCOMPATIBILITA'

La sottoscritta **ANTONELLA MENCACCI** Prof.ssa di I fascia MEDS03/A presso l'Università degli Studi di Perugia nata a CONTARINA il 17/05/1962 nominata a far parte della Commissione per la procedura di selezione in epigrafe, nominata con Decreto del Direttore di Dipartimento Prot. n. 1496 del 22/06/2026 Rep. n. 253/2026, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 — dopo aver preso visione dei nominativi dei partecipanti alla procedura

dichiara:

X Che non sussistono situazioni di incompatibilità della sottoscritta con il candidato così come previsto dagli artt. 51 e 52 c.p.c.;

In particolare dichiara, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c; art 5, comma 2, D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172; Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018, n. 39; Delibera ANAC del 15.01.2020, n. 25:

- X Che non sussistono con il candidato situazioni di parentela e affinità fino al quarto grado;
- X Che non sussistono con il candidato abituali situazioni di collaborazione professionale concretizzanti un sodalizio professionale;
- X Che non sussiste con il candidato una situazione di collaborazione scientifica costante, stabile e assidua, caratterizzata da sostanziale esclusività, con fattori concreti che mettano in forse l'imparzialità del giudizio, come la circostanza del coautoraggio riferibile alla quasi totalità delle pubblicazioni del/della candidato/a;
- X Che non sussistono con il candidato relazioni personali, né rapporti derivanti da conoscenze personali di tale intensità da rappresentare un fattore di condizionamento del giudizio del commissario;
- X Che non sussistono con il candidato cause pendenti, né grave inimicizia, né rapporti di credito o debito.

In fede,
(data)

prof.ssa ANTONELLA MENCACCI presso l'Università degli Studi di Perugia

(FIRMA)



Antonella Mencacci
06.08.2026 09:55:28
GMT+02:00

Allegato: documento d'identità del sottoscrittore

NOTE NORMATIVE RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI/INCOMPATIBILITÀ

Art. 51. (Astensione del giudice).

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie e' parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o e' convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se e' tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione e' chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Art. 52. (Ricusazione del giudice).

Nei casi in cui é fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante e' noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo.

D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, Istituzione di ruoli statali per il personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari

Art. 5, comma 2

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti ed affini fino al quarto grado incluso.

Atto di Indirizzo MIUR del 14 maggio 2018 n. 39

“...Con riferimento alle ipotesi di conflitto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici, per le quali la legge n. 240 del 2010 non contiene specifiche disposizioni, l'ANAC rammenta che il tema del conflitto di interessi in questi casi è stato già affrontato dall'Autorità nella delibera del 1 marzo 2017, n. 209, sia con riguardo alle norme giuridiche e agli orientamenti giurisprudenziali riferiti ai concorsi universitari, sia alle modalità di verifica dell'insussistenza di cause di astensione in capo ai componenti.

Quanto al primo aspetto, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai concorsi universitari si applicano le ipotesi di astensione obbligatoria di cui all'art. 51 C.p.c. in quanto strettamente connesse al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche”, «Pertanto, qualora un componente della commissione concorsuale si trovi in una situazione di incompatibilità prevista dal citato art. 51 c.p.c., ha il dovere di astenersi dal compimento di atti inerenti la procedura stessa; allo stesso modo, l'amministrazione interessata, valutata l'esistenza dei presupposti predetti, ha l'obbligo di disporre la sostituzione del componente, al fine di evitare che gli atti del procedimento risultino viziati (Circolare n. 3/2005 Dip. Funzione Pubblica)». Ai concorsi universitari è altresì applicabile il principio contenuto all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1172, tuttora vigente, che dà rilevanza, quale causa di incompatibilità/astensione obbligatoria dei commissari, anche ai rapporti di affinità (e non solo a quelli di parentela) fino al quarto grado tra commissari, oltre che tra candidati e commissari”. La citata delibera ANAC ha quindi precisato che «ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi fra un componente di una commissione di concorso e un candidato, la collaborazione professionale o la comunanza di vita, per assurgere a causa di incompatibilità, così come disciplinata dall'art. 51 c.p.c., deve presupporre una comunione di interessi economici o di vita tra gli stessi di particolare intensità e tale situazione può ritenersi esistente solo se detta collaborazione presenti i caratteri della sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale»

Occorre, inoltre, richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di cointeressenze di carattere economico non esaurisce il novero delle ipotesi in cui può configurarsi un obbligo di astensione in capo al

singolo commissario, pur rappresentandone una delle ipotesi più sintomatiche e ricorrenti nella pratica, e l'applicazione alle operazioni valutative dei generali canoni di imparzialità, obiettività e trasparenza impone di guardare con particolare rigore alle forme più intense e continuative di collaborazione, specialmente se caratterizzate da forme di sostanziale esclusività. Secondo il Consiglio di Stato in tali ipotesi sussiste un obbligo di astensione laddove emergano indizi concreti di un rapporto personale tale da fare sorgere il sospetto che il giudizio possa non essere improntato al rispetto del principio di imparzialità, quale - ad esempio - «la circostanza per cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati».

ANAC Delibera del 15 gennaio 2020, n. 25, *Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici*

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D.
MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-03
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE
TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA
DELIBERA PROT. N. 1495 DEL 22/06/2026

LA SOTTOSCRITTA, **ANTONELLA MENCACCI**

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA
PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA SECONDA RIUNIONE DELLA PRESENTE
PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI SPECIFICATI.

IN FEDE

Perugia, 6 agosto 2025

FIRMA



Antonella Mencacci
06.08.2026
09:55:28
GMT+02:00

(ALLEGATO documento d'identità in corso di validità)

PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE ASSOCIATO PER IL S.S.D.
MEDS-03/A MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA - GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE 06/MEDS-03
MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA
DIPARTIMENTO CHIRURGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO E DI SCIENZE MORFOLOGICHE CON INTERESSE
TRAPIANTOLOGICO E DI MEDICINA RIGENERATIVA
DELIBERA PROT. N. 1495 DEL 22/06/2026

IL SOTTOSCRITTO DAVID LEMBO

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE IN PAROLA CON LA
PRESENTE DICHIARA DI AVER PARTECIPATO PER VIA TELEMATICA ALLA SECONDA RIUNIONE E ALLA RELAZIONE
FINALE DELLA PRESENTE PROCEDURA DI VALUTAZIONE E DI CONCORDARE CON IL VERBALE ED I CONTENUTI IVI
SPECIFICATI.

IN FEDE

6 giugno 2026

FIRMA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'David Lembo', written in a cursive style.

(ALLEGATO documento d'identità in corso di validità)